



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministero della Giustizia

All'Ufficio Affari Legislativi e Parlamentari
del Dipartimento dei Vigili del Fuoco,
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
consultazionevir.uff.affarilegislativi@vigilfuoco.it

e, p.c.

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Ing. Guido Parisi
SUA SEDE
capocorponazionale@vigilfuoco.it
guido.parisi@vigilfuoco.it

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
02/03/2022 U-nd/1954/2022



OGGETTO: consultazione aperta su impatto Decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97.
Riscontro ai quesiti in materia di "ridefinizione delle procedure di prevenzione incendi".

Gentilissimi,

a riscontro alle consultazioni finalizzate ad acquisire opinioni, dati e valutazioni sull'efficacia dell'intervento, sull'impatto prodotto e sulle criticità riscontrate dai destinatari in oggetto, in relazione ai quesiti posti in merito all'attività di prevenzione incendi d'interesse da parte dei professionisti ingegneri iscritti agli Ordini territoriali, sentito il GdL Sicurezza coordinato dal Consigliere Nazionale Gaetano Fede, si riscontrano i quesiti posti come di seguito riportato.

Quesito 1: *Per le attività soggette alle regole tecniche di prevenzione incendi, l'introduzione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e il conseguente superamento del regime autorizzatorio hanno concretamente soddisfatto le esigenze di semplificazione e di efficienza funzionale?*

Si ritiene che l'introduzione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) abbia semplificato notevolmente gli adempimenti previsti a carico del cittadino.

Al fine di incrementare l'efficienza funzionale del sistema, tale processo di semplificazione necessita però di essere portato a pieno compimento adeguando i regolamenti amministrativi relativi, in particolare il DPR 151/11.

In particolare, si ritiene necessario:

1. abrogare ogni riferimento al "certificato di prevenzione incendi", superato dal nuovo quadro ispettivo post SCIA si è ormai consolidato lo strumento del "verbale di visita tecnica", già adottato per le attività soggette di categoria A e B;
2. prevedere, come già avviene per le attività a rischio di incidente rilevante soggette alla cosiddetta normativa Seveso, la possibilità di stati transitori per l'adeguamento delle attività soggette alle previsioni normative, superando così in modo definitivo la

necessità ricorrente di consentire “*adeguamenti a step una tantum*”, che complicano enormemente il quadro normativo;

3. mantenere l'obbligo della valutazione del progetto (art. 3 D.P.R. 151/2011) solo per le attività per le quali il progettista adotta soluzioni alternative (capitolo G.2.6.5 del D.M. 03/08/2015 e s.m.i.) o scostamenti meno restrittivi dai livelli di prestazione generalmente attribuiti;
4. semplificare l'allegato I del DPR 151/2011, come già discusso in sede di CCTS, con la rimodulazione delle soglie di assoggettabilità e soprattutto la riduzione/semplificazione delle tipologie di attività soggette.

Quesito 2: *La vigilanza ispettiva sull'applicazione della normativa di prevenzione incendi, espletata anche nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, costituisce uno strumento utile al fine di conseguire l'obiettivo di assicurare elevati livelli di sicurezza antincendio?*

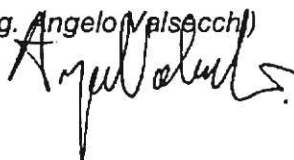
La vigilanza ispettiva costituisce senz'altro strumento indispensabile ed efficace al fine di conseguire l'obiettivo di assicurare elevati livelli di sicurezza antincendio nelle attività lavorative.

Fatta salva la prerogativa di vigilanza ispettiva da parte del CNVVF, si ritengono maturi i tempi per il superamento dei sopralluoghi obbligatori post SCIA, in linea con il processo di sussidiarietà a favore dei professionisti antincendio; ormai, a tutti gli effetti, i Vigili del Fuoco non sono più dei certificatori, ma ispettori!

In attesa di un cortese riscontro, si inviano cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Ing. Angelo Valsecchi)



IL PRESIDENTE

(Ing. Armando Zambrano)

